

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	14
ALLEGATO 1 (Articoli aggiuntivi 2.050 e 5.08 dei relatori e relativi subemendamenti)	31
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	34
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma approvate)	41

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, **Ciro MASCHIO** indi del presidente della I Commissione, **Nazario PAGANO**. — Interviene il Viceministro della giustizia, **Francesco Paolo Sisto**.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che è stato depositato da parte dei relatori l'articolo aggiuntivo 2.050, in relazione al quale le presidenze hanno prorogato alle ore 13 della giornata odierna il termine – precedentemente fissato per le ore 11 – per la presentazione dei subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Ricorda che nella seduta del giorno precedente i relatori ed il Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative all'esame e che sono state accantonate le seguenti: Enrico Costa 1.4, 1.5, 1.7, 1.6, 1.8, 1.10 e 1.9, Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, Enrico Costa 2.5, Varchi 6.11, Nazario Pagano 6.010, Iaia 6.014, Iezzi 7.32, Orrico 10.6, Mollicone 10.12 e 10.21, Maschio 11.38 e identici.

Dà conto quindi delle sostituzioni per la seduta odierna.

Avverte che prima dell'inizio della seduta è stata ritirata la proposta emendativa

Pulciani 6.017. e che il deputato Giachetti sottoscrive l'emendamento Enrico Costa 2.5.

Comunica che, su richiesta dei relatori e concorde il Governo, deve intendersi accantonato anche l'emendamento Bicchielli 3.10.

Ricorda, altresì, che le Commissioni nella seduta precedente hanno respinto l'emendamento Costa 1.1 e pertanto i lavori riprenderanno dall'esame delle proposte presenti nel fascicolo, a partire dall'emendamento Gianassi 1.2.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento sua prima firma 1.2, evidenzia che la comunicazione politica sul contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge in esame appare lontana dalla realtà. Il Governo ha infatti affermato di avere introdotto una misura per utilizzare il regime eccezionale delle intercettazioni per il contrasto alla criminalità organizzata anche per reati monosoggettivi quando in realtà ciò era già possibile in base a una decisione del 2016 delle Sezioni unite della Cassazione. Rileva che, probabilmente a causa dell'imbarazzo creato dalle dichiarazioni del ministro Nordio sul concorso esterno, si è quindi deciso di procedere con una nuova disposizione e non attraverso una interpretazione autentica di quelle esistenti.

Osserva che in tal modo si è creato un effetto opposto a quanto voluto, rendendo di fatto illegittimo l'utilizzo delle intercettazioni in alcune situazioni e trovandosi pertanto costretti a introdurre una sanatoria attraverso le disposizioni inserite nel comma 2 dell'articolo. Questo modo di procedere si è rivelato disastroso e si aggiunge ai forti dissidi all'interno della maggioranza sulle politiche in materia di giustizia.

Segnala che l'emendamento in discussione, presentato dal suo gruppo, è costruito tenendo conto delle pronunce della Cassazione al fine di evitare di impattare in maniera negativa sulla normativa vigente e ne sollecita pertanto l'approvazione.

Devis DORI (AVS) chiedere di sottoscrivere l'emendamento Gianassi 1.2, segnalando di avere presentato l'emendamento

1.11 avente la stessa finalità. Rileva che il contenuto della proposta emendativa in discussione appare in linea con le dichiarazioni della Presidente del consiglio Meloni che aveva affermato di voler introdurre una norma di interpretazione autentica per superare le criticità in tema di intercettazioni nel contrasto alla criminalità organizzata.

Ricorda che anche le audizioni svolte presso le Commissioni hanno confermato che sarebbe stata preferibile un'impostazione di questo genere che avrebbe anche consentito di evitare l'introduzione, con il comma 2, di una norma retroattiva probabilmente incostituzionale. In conclusione invita a riflettere sulla possibilità di raggiungere un obiettivo condiviso attraverso l'approvazione dell'emendamento 1.2, sul quale esprimerà un voto favorevole.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), nel ribadire di condividere l'obiettivo alla base della decisione di intervenire sulla normativa in tema di intercettazioni, sottolinea che sarebbe stato opportuno farlo attraverso una norma interpretativa e non con una nuova disposizione che di fatto contrasta con il sistema delle leggi.

Dichiara quindi il proprio voto contrario sull'emendamento 1.2 motivandolo sulla base della considerazione che l'ultima parte del testo propone di escludere la fattispecie del concorso esterno dell'applicazione della normativa sulle intercettazioni.

Carla GIULIANO (M5S), ricollegandosi all'intervento svolto dal collega Cafiero De Raho, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento in discussione sulla base delle stesse motivazioni.

Condividendo le finalità dell'articolo 1 del provvedimento volto a realizzare l'obiettivo di assicurare l'utilizzo delle intercettazioni per contrastare alcuni reati in crescita, come il traffico illecito di rifiuti, rileva che purtroppo la norma è stata scritta in maniera errata, con problemi di carattere temporale e rischiando di creare un corto circuito interpretativo. Ribadisce, quindi, che sarebbe stata preferibile una norma di interpretazione autentica anche

per non creare difficoltà a carico della magistratura delle forze dell'ordine.

Invita pertanto a riconsiderare il parere sul successivo emendamento Cafiero de Raho 1.3, la cui approvazione permetterebbe di raggiungere gli obiettivi che sono stati dichiarati al momento dell'emanazione del decreto-legge, evitando il rischio di introdurre disposizioni di dubbia costituzionalità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 1.2.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) invita i relatori a rivedere il loro parere contrario sull'emendamento 1.3, del quale è primo firmatario. Evidenzia come l'articolo 1 del decreto-legge in conversione, prevedendo una modifica dei criteri di valutazione delle prove applicabile ai procedimenti già in corso, rappresenti indubbiamente una grave e inaccettabile interferenza del Governo sull'esercizio della giurisdizione e sull'azione della magistratura.

Ciò premesso, sottolinea però anche l'esigenza di ripristinare una interpretazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 conforme all'orientamento seguito dalla giurisprudenza fino al 2022, attraverso una norma di interpretazione autentica. Illustra quindi i contenuti del suo emendamento 1.3, volto a sostituire integralmente l'articolo 1 del decreto-legge interpretando il citato articolo 13 nel senso che per delitti di criminalità organizzata si intendono in ogni caso anche quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, ivi compresi i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 270-bis.1 o dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.

Ritiene che un intervento legislativo di questo tipo sia corretto e accettabile, anche a salvaguardia dei rapporti con la giurisdizione, trattandosi di interpretare una disposizione già in vigore e non di introdurre disposizioni norme pretendendo di renderle applicabili anche ai procedimenti già in corso. Nel ribadire la convinzione dell'illegittimità costituzionale dell'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge,

che al comma 1 introduce una norma non interpretativa e, al comma 2, pretende di applicarla anche ai procedimenti in corso, invita a sanare tale vizio con l'approvazione dell'emendamento Cafiero De Raho 1.3.

Valentina D'ORSO (M5S) rivolge un appello accorato a relatori, maggioranza e rappresentante del Governo per valutare, anche a mezzo di un eventuale accantonamento in prima battuta, l'emendamento Cafiero De Raho 1.3, che riscrive l'articolo 1 del decreto-legge. Ricordando il precedente del c.d. decreto *rave*, quando il Governo in Senato ha accolto i suggerimenti delle opposizioni ed ha modificato la formulazione della fattispecie penale, invita la maggioranza a fare altrettanto in questa occasione, ammettendo di aver fatto un errore nella formulazione dell'articolo 1 e accettando i suggerimenti che vengono dalle opposizioni.

Enrico COSTA (A-IV-RE) rileva con sorpresa come il Movimento 5 Stelle pretenda, dopo 32 anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 152 del 1991, di introdurre per via legislativa una specifica interpretazione della disposizione dell'articolo 13, semplicemente perché non condivide l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione.

Sottolinea che il Movimento accoglie dunque la possibilità per il legislatore di approvare leggi ogniqualvolta sia in disaccordo con una pronuncia della Suprema Corte e accetta anche che quella legge si applichi ai procedimenti pendenti, in violazione del principio di certezza del diritto. A suo avviso, invece, nel decreto-legge in conversione la disposizione scandalosa è proprio quella che sana le intercettazioni effettuate in violazione di legge ed è stupito dal fatto che una norma del genere sia stata accettata dalla maggioranza.

Ritiene che ciò dipenda dal fatto che al Governo il Ministro della giustizia non è messo in condizione di svolgere il proprio ruolo, lasciando che siano altri – segnatamente il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, o la Presidente della

Commissione Giustizia del Senato Bongiorno – a scrivere le norme penali. In relazione alle posizioni di quest’ultima, in particolare, ricorda come in XIV legislatura, nel 2011, il tentativo di riforma della disciplina delle intercettazioni fu bloccato dalla Commissione Giustizia della Camera, presieduta proprio da Giulia Bongiorno. Ricorda a tutti – e soprattutto ai parlamentari del M5S, che sovente chiamano in audizione il presidente dell’Associazione nazionale magistrati – che tra i componenti del collegio della I sezione della Cassazione che nel 2022 ha pronunciato la sentenza che si vuole ora ribaltare c’era anche Giuseppe Santalucia, oggi appunto Presidente dell’ANM, che difende la norma introdotta dal Governo.

In merito ritiene che ogniqualvolta si assiste a una levata di scudi della magistratura nei confronti del legislatore, l’esigenza che perseguono i magistrati sia conservativa: delle loro prerogative, delle loro carriere, della loro irresponsabilità o degli atti che hanno assunto illegittimamente, come nel caso attuale.

Alfonso COLUCCI (M5S) in risposta all’intervento dell’onorevole Enrico Costa, evidenzia che il decreto-legge in conversione non è stato emanato dal Movimento 5 Stelle e che il suo gruppo in sede parlamentare sta solo cercando di correggere una disposizione di legge che, per come è scritta, si presta a censure di costituzionalità. Invita dunque i relatori a procedere all’accantonamento dell’emendamento Cafiero De Raho 1.3, per poter svolgere i necessari approfondimenti tecnici.

Stefania ASCARI (M5S) associandosi alla richiesta di accantonamento, invita a prestare ascolto ai dubbi sulla formulazione dell’articolo 1 del decreto-legge espressi da molti esperti, non solo nell’ambito delle audizioni informali sul provvedimento in esame. Ricollegandosi all’intervento dell’onorevole Enrico Costa, che ha evocato il Presidente dell’Associazione Nazionale magistrati, riporta alcuni passaggi dell’audizione al Senato del 12 gennaio 2023, nell’ambito dell’indagine conoscitiva della Com-

missione Giustizia sul tema delle intercettazioni, nel corso della quale il presidente Santalucia ha sostenuto l’importanza dello strumento delle intercettazioni invitando il legislatore a non depotenziarlo,

Laura RAVETTO (LEGA) in relazione all’intervento svolto dall’onorevole Costa stigmatizza che il collega non si sia limitato a svolgere considerazioni sul contenuto degli emendamenti ma abbia accusato specifiche persone, come il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, di pretendere di svolgere le funzioni del Ministro della giustizia; invita tutti a parlare del merito delle cose senza fare riferimenti personali.

Carla GIULIANO (M5S) evidenzia come l’emendamento Cafiero De Raho 1.3 non verta su questioni politiche, bensì di tecnica normativa. Ribadisce infatti che il suo gruppo condivide le finalità perseguite dall’articolo 1, di cui stigmatizza, tuttavia, la formulazione. Ritiene che dall’approvazione dell’emendamento deriverebbe, quindi, una maggiore chiarezza normativa, a beneficio di tutti. Nel richiedere che l’emendamento venga accantonato, auspica che vi sia una seria riflessione da parte del governo e dei relatori su tale richiesta.

Enrico COSTA (A-IV-RE) ringrazia la presidenza per avergli concesso nuovamente la parola, ritenendo necessario replicare immediatamente all’intervento dell’onorevole Ravetto. Fa presente che non intendeva muovere attacchi personali nei confronti di alcuni rappresentanti del Governo e componenti del Senato, quanto piuttosto evidenziare che un disegno di legge recante una disciplina organica in materia di intercettazioni era stato discusso dal Parlamento nel 2011, senza che però si pervenisse alla sua approvazione a causa della volontà di alcune forze politiche. Auspica pertanto che le medesime forze non assumano atteggiamenti di chiusura rispetto ad emendamenti migliorativi della disciplina contenuta nel decreto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 1.3.

Devis DORI (AVS) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.11 rileva che esso è volto a sopprimere la disciplina transitoria recata dal comma 2. Al riguardo, evidenzia che la pronuncia della prima sezione della Corte di cassazione da cui è originato l'articolo 1 del decreto è vincolante unicamente per la corte di appello di Napoli, diversamente dai principi espressi dalle Sezioni Unite del 2016. Ritiene pertanto che lo strumento normativo più corretto per delimitare il perimetro della nozione di criminalità organizzata doveva essere individuato nell'introduzione di una norma di interpretazione autentica, che recepisce la definizione già consolidata in giurisprudenza. Reputa quindi necessario un intervento correttivo del testo.

Valentina D'ORSO (M5S) nel condividere le osservazioni del collega Dori, osserva che l'emendamento 1.11 reca una modifica circoscritta e cionondimeno decisiva. Auspica che la disposizione introdotta dal decreto non rappresenti una mera operazione di facciata e che non sottenda invece la volontà, da parte della maggioranza, di mantenere il testo originario solo per attendere che sia la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità della disposizione, pervenendo così a uno scopo contrario a quello asseritamente perseguito.

Federico GIANASSI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Dori 1.11 il cui scopo, analogamente ad altre proposte emendative presentate, è quello di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1. Reputa tale intervento necessario al fine di limitare i danni che la norma è suscettibile di produrre. Ritiene infatti che la disciplina transitoria rappresenti un'oscenità giuridica e che la disposizione sia stata introdotta al solo scopo di dare un segnale forte a seguito delle dichiarazioni rese dal Ministro Nordio.

Carla GIULIANO (M5S) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo all'emenda-

mento 1.11 Dori, esprime stupore per l'imperizia che traspare dalla formulazione del testo licenziato dal Governo, anche in considerazione delle elevate professionalità presenti nel Ministero della giustizia. Ritiene che la mancata approvazione di emendamenti dell'opposizione che comportano miglioramenti in termini di tecnica legislativa possa essere spia di un'operazione di facciata della maggioranza. Si associa quindi ai timori espressi dalla collega D'Orso in relazione alla volontà delle forze maggioranza di intestarsi un provvedimento, nella consapevolezza che esso non porterà ad alcun effetto. Invita infine il governo e le forze di maggioranza ad agire secondo una linea di condotta chiara.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) rivolgendosi al Viceministro della giustizia Sisto, chiede che la norma sia esaminata in modo approfondito e senza condizionamenti politici. Rappresenta che se la disposizione fosse stata formulata come una norma di interpretazione autentica, su di essa si sarebbe registrato il consenso delle forze di opposizione. Invece, la disciplina transitoria rischia di rendere inutilizzabili prove legittimamente acquisite, compromettendo l'esito dei processi in corso in relazione a reati di particolare gravità.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) *relatore per la II Commissione*, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento 1.11 Dori, rammenta che numerosi soggetti hanno espresso il loro apprezzamento sulla formulazione del testo, tra cui lo stesso Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 1.11.

Devis DORI (AVS) dichiara di intervenire congiuntamente sull'emendamento Zaratti 1.12, di cui è cofirmatario, e sui successivi emendamenti Zaratti 1.13, 1.14 e 1.15, che hanno finalità analoghe.

Rammenta come nella scorsa legislatura il Parlamento abbia inserito il principio della tutela dell'ambiente nella Costituzione e precisa che le proposte emendative

in esame sono volte a attribuire un peso maggiore ai reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, connessi a quelli della criminalità organizzata.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sugli emendamenti Zaratti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Evidenzia infatti come il Movimento 5 Stelle abbia lottato per inserire la tutela del bene giuridico ambiente all'interno della Costituzione.

Invita, quindi, i colleghi della maggioranza, se il loro intendimento è quello di voler mantenere l'articolo 1 all'interno del decreto-legge, a valutare almeno la possibilità di ampliare il novero dei reati ivi contemplati inserendo anche quelli di maggior impatto sulla salute delle persone e sull'equilibrio del pianeta.

Ritiene che l'approvazione di tali proposte emendative determinerà ricadute positive sulla vita dei cittadini e pertanto invita il relatore ed il rappresentante del Governo a rivedere il parere precedentemente espresso per dare seguito all'impegno che ha visto unite tutte le forze politiche nell'introduzione del bene giuridico ambiente in Costituzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 1.17 volto ad eliminare la possibilità di estendere la facoltà di procedere con la modalità prevista dal regime speciale delle intercettazioni per i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso che al di là di ogni retorica possono essere anche delitti di minore entità, lasciando invece la possibilità di accedere al regime speciale per i reati di traffico illecito di rifiuti, per quelli di sequestro di persona a scopo di estorsione, per tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e per tutti quelli commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

L'emendamento, inoltre, nella parte consequenziale, sopprime il comma 2 dell'articolo 1 che contiene quella che è stata definita una sanatoria.

Enrico COSTA (A-IV-RE), interviene sull'emendamento Magi 1.17, evidenziando come il suo contenuto sia analogo a quello dell'emendamento a sua firma 1.16, ad eccezione della parte consequenziale.

Rileva che il decreto-legge interviene sul concetto di criminalità organizzata ma sottolinea come quando si parla di metodo mafioso si faccia riferimento ad un concetto che prescinde dalla presenza di associazioni criminali.

Ritiene pertanto asistemático fare riferimento alla criminalità organizzata e sottolinea come a suo avviso l'articolo 1 del decreto-legge tradisca quindi l'intento del legislatore di sanare le intercettazioni acquisite in violazione di legge.

Auspica pertanto che le proposte emendative in discussione possano essere prese in considerazione dai colleghi della maggioranza.

Per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 1 in esame, auspica che sia presentata in corso di seduta una nuova formulazione di un'altra proposta emendativa che chiarirebbe che le norme della disposizione ivi contenuta si applicano soltanto per il futuro.

Osserva come la norma garantista non si applicherebbe ai processi in corso mentre quella «forcaiola» anche ad essi, e sottolinea che invece l'intervento del Ministro della Giustizia, nel corso della presentazione alla Commissione delle linee programmatiche del suo dicastero, sembrava essere andato in senso contrario.

Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire quale sia l'intendimento dell'Esecutivo in proposito.

Federico GIANASSI (PD-IDP), richiamandosi agli interventi già svolti dagli altri deputati del suo gruppo, sottolinea come la preoccupazione del suo gruppo parlamentare sia quella che con la nuova norma tutte le intercettazioni acquisite nei procedimenti in corso non si possano più utilizzare.

Evidenzia inoltre come il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge sia chiaramente incostituzionale. Chiede quindi ai relatori ed al rappresentante del Governo di chiarire – poiché questi non ritengono che la disposizione non sia a rischio di incostituzionalità e poiché la retroattività della legge penale è incostituzionale – se le disposizioni del comma 2 in discussione si debbano applicare ai procedimenti in corso ma solo per le intercettazioni ancora non disposte.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) esprime contrarietà in merito all'esclusione dall'articolo 1 del riferimento al metodo mafioso in quanto esso è espressione della organizzazione criminale e rappresenta una parte importante dell'aggravante che inserisce il reato non soggettivo in un quadro di criminalità organizzata. Sottolinea infatti come il metodo sia espressione dell'organizzazione. Per tale ragione dichiara il voto contrario del suo gruppo sugli emendamenti Magi 1.17 e Enrico Costa 1.16.

Federico GIANASSI (PD-IDP) chiede di poter ricevere una risposta al quesito da lui posto nel suo precedente intervento dal rappresentante del Governo o dai relatori.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO ritiene che su questo aspetto la posizione del Governo sia già stata chiaramente esplicitata e non appare quindi necessario ripeterla nuovamente, anche a beneficio del celere andamento dei lavori.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ritiene curioso che su un punto centrale del decreto-legge il rappresentante del Governo non fornisca risposte ai quesiti dei parlamentari. A suo avviso ciò dipende dall'imbarazzo in cui si trova l'Esecutivo.

Enrico COSTA (A-IV-RE), alla luce della dichiarazione di voto formulata dal collega Cafiero De Raho, prende atto che il Movimento 5 Stelle, sugli emendamenti in discussione supporta la maggioranza. Chiede pertanto se sia possibile procedere alla votazione per appello nominale, al fine di

certificare chi si oppone a tali proposte emendative, in particolare, alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1.

Alfonso COLUCCI (M5S), replicando al Viceministro, sottolinea come le Commissioni siano non soltanto sede di voto ma anche di discussione e rileva come il voto sia l'esito di un approfondimento. Osserva che la domanda di un deputato necessita di una risposta che non può tradursi in una semplice negazione o affermazione e invita i presidenti a salvaguardare le prerogative dei parlamentari e a non accettare delle dichiarazioni che mortifichino il Parlamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente al deputato Enrico Costa che non è possibile procedere alla votazione per appello nominale, essendo, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, tale tipo di votazione prevista in Commissione soltanto in caso di controprova e, in ogni caso, non è prevista la verbalizzazione dei voti espressi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Magi 1.17 e Enrico Costa 1.16.

Enrico COSTA (A-IV-RE) illustra l'emendamento a sua firma 1.18 che attiene al controverso tema delle intercettazioni « a strascico » – ovvero di ciò che accade quando dalle intercettazioni svolte per un reato emergano nuovi reati – già affrontato nelle precedenti legislature.

In particolare, l'emendamento prevede che i risultati delle intercettazioni disposte per un reato non possano essere utilizzate per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino decisivi per l'accertamento dei delitti di mafia e di terrorismo. Negli altri casi il procuratore deve chiedere al giudice per l'indagine preliminare una nuova autorizzazione.

Ritiene che tale emendamento contenga una norma di buon senso e invita tutti i colleghi a votarla favorevolmente rammentando a quelli di maggioranza come spesso

si siano trovati in sintonia in molte iniziative in tema di giustizia.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che l'emendamento Enrico Costa 1.18 confligga con la disciplina di cui all'articolo 270 del codice di procedura penale laddove si parla dell'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti.

In particolare, evidenzia come tale emendamento determini un sovvertimento delle regole di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi.

Per tale ragione, dichiara il voto radicalmente contrario del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 1.18.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene utile svolgere una considerazione politica sul tema delle intercettazioni. Nel ricordare che all'inizio della legislatura si era registrato all'interno della maggioranza un forte sostegno nei confronti delle dichiarazioni del ministro Nordio sulla necessità di limitare gli abusi in tale ambito, consta che al contrario uno dei primi provvedimenti dell'attuale Governo estende l'uso delle intercettazioni. Ritiene pertanto che si debba svolgere una riflessione a riguardo all'interno delle forze di maggioranza.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 1.18 che prevede disposizioni che contrastano con la disciplina recata dall'articolo 270 del codice di procedura penale. Nel ribadire che tale norma assicura efficacia dell'azione di contrasto al crimine, dichiara che il Movimento 5 Stelle non sarà mai favorevole a forzature per restringere l'ambito di utilizzo delle intercettazioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel comprendere il disorientamento manifestato dalla collega Serracchiani rispetto all'atteggiamento di partiti che sostengono il Governo rispetto al tema delle intercettazioni, evidenzia che nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dal Senato su tale tematica è stato inserito un passaggio volto a

limitare l'utilizzo dei cosiddetti Trojan nel caso di reati contro la Pubblica amministrazione. Segnalando che ciò si associa ai tentativi di sopprimere il reato di abuso di ufficio e di restringere il ruolo di controllo da parte della Corte dei Conti, ravvisa un disegno avente la finalità di ridurre le capacità di indagine e di verifica, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse del PNRR. Sottolinea che ciò conferma una visione della giustizia basata su un approccio differenziato a seconda delle circostanze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 1.18.

Stefania ASCARI (M5S) richiede un supplemento di riflessione sull'emendamento a sua prima firma 1.19, segnalando che il suo contenuto riprende numerose segnalazioni provenienti dai magistrati e dalle associazioni che si occupano di contrasto del traffico e dell'abuso sui minori. Nel ribadire il proprio impegno personale e quello del suo Movimento su queste tematiche, segnala che l'utilizzo delle intercettazioni, anche in relazione alla detenzione di materiale pedopornografico, consentirebbe di prevenire ulteriori reati di estrema gravità.

Evidenzia che a seguito della emergenza sanitaria vissuta negli anni passati vi è stato un aumento esponenziale delle violenze di cui sono vittime i bambini, aggravato dalla mancanza di reti di protezione extra familiari, da una sempre maggiore diffusione di strumenti informatici e dallo sviluppo di nuove forme di adescamento. In conclusione auspica che vi sia un ripensamento sul parere espresso per garantire una maggiore tutela a tutti i minori.

Carla GIULIANO (M5S) ringrazia la collega Ascari per avere promosso l'emendamento in discussione, osservando che attraverso la sua approvazione sarebbe possibile perseguire con maggior efficacia gravissimi reati che colpiscono i minori. Nel ritenere che il tema trattato incontri la sensibilità di tutte le forze politiche, ricorda le notevoli sollecitazioni negative provenienti dai *social* che raggiungono i mi-

norì e che sfuggono al controllo parentale. Segnala, come è emerso anche nell'ambito della Commissione Infanzia, che non è difficile imbattersi nella rete in contenuti che mostrano una violenza inaccettabile a danno dei bambini e si dichiara personalmente a conoscenza di episodi in cui adulti inconsapevoli si sono trovati coinvolti in *chat* pedopornografiche.

In conclusione, nel richiamare anche i gravissimi episodi di recente emersi a Cavaiano, ribadisce la necessità di bloccare all'origine la produzione del materiale pedopornografico e confida al riguardo sulla sensibilità dei relatori e del Viceministro Sisto.

Devis DORI (AVS) condividendo le finalità dell'emendamento 1.19, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 11.19.

Enrico COSTA (A-IV-RE) segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.21 rappresenta l'ultima occasione per correggere quanto disposto con il comma 2 dell'articolo 1, attraverso un differimento della sua applicazione alla data di entrata in vigore del provvedimento. Evidenzia che in tal modo si garantirebbe serietà, certezza e legittimità rispetto all'utilizzo delle intercettazioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 1.21.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che è terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione di quelle accantonate.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, la deputata Kelany, chiede una breve sospensione dei lavori per poter svolgere un approfondimento sugli emendamenti accantonati.

Nazario PAGANO, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dai relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 12.20 riprende alle 12.35.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rilevato che permangono ancora le esigenze di accantonamento di alcuni emendamenti riferiti all'articolo 1, fa presente che le Commissioni procederanno con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.1 volto ad aggiungere all'articolo 2, comma 3, nella parte in cui si richiamano i luoghi d'ascolto presso le procure della Repubblica, anche i luoghi di ascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria. Ritiene infatti la disposizione, per come formulata, sia lacunosa in quanto nella prassi la maggior parte dei luoghi d'ascolto si trovano non nelle procure ma presso la polizia giudiziaria ed anche in quelle sedi è essenziale garantire autenticità, integrità e riservatezza dei dati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 2.1.

Enrico COSTA (A-IV-RE) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.2, dichiarando che si tratta di una modifica tecnica e non politica, volta a specificare che i luoghi d'ascolto presso le procure della Repubblica non vanno intesi come collocati presso la procura distrettuale bensì presso le procure ove pendono i relativi procedimenti. Afferma che in assenza di tale correzione i difensori che procedono abitualmente all'ascolto delle intercettazioni sarebbero obbligati a spostarsi anche di molti chilometri dalle proprie sedi. Chiede ai relatori di accantonare l'emendamento, che è volto esclusivamente a venire incontro alle esigenze dei professionisti e in generale della difesa.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede chiarimenti al Governo circa l'interpretazione da

dare all'articolo 2 comma 3 per quanto riguarda la locuzione procure della Repubblica; ritiene infatti che se quanto sostenuto dell'onorevole Costa è corretto, la disposizione merita davvero una modifica.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO rassicura i parlamentari e in particolare l'onorevole Costa circa il fatto che con l'espressione «luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica» si intende già fare riferimento alle procure presso le quali pendono i relativi procedimenti. Evidenzia dunque come l'emendamento Enrico Costa 2.2 sia superfluo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 2.2.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento Gianassi 2.3, che inserisce al comma 3 dell'articolo 2 un periodo per estendere le garanzie di sicurezza al collegamento telematico con le infrastrutture digitali interdistrettuali nel caso di remotizzazione dell'ascolto.

Evidenzia come si tratti di una modifica suggerita nel corso delle audizioni dall'Autorità garante della protezione dei dati personali e come, conseguentemente, il parere contrario espresso dai relatori sia emblematico della mancanza di volontà di collaborazione della maggioranza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 2.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, annuncia che i relatori hanno presentato alcune proposte di riformulazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1, sui quali sono dunque in condizione di poter esprimere un parere.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, onorevole Kelany, esprime un parere favorevole sugli emendamenti Calderone 1.24, 1.28 e 1.30, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) accoglie le nuove formulazioni dei propri emendamenti 1.24, 1.28 e 1.30, proposte dai relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, al fine di dare modo a tutti i parlamentari di prendere visione delle proposte di riformulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiara che si procederà al loro esame nella seduta pomeridiana mentre nella seduta in corso, fino alla prevista sospensione delle ore 13, si proseguirà nell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bicchielli 2.7: si intende che vi abbiano rinunciato.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento 2.12, del quale è primo firmatario, volto a precisare che con il decreto di cui al comma 3 devono essere stabiliti anche i criteri volti ad individuare il soggetto responsabile per la conservazione dei dati raccolti presso l'archivio. Rileva infatti che allo stato attuale la normativa non prevede l'individuazione di un responsabile dell'infrastruttura interdistrettuale mentre fintanto che i dati rimangono presso le procure il responsabile è un procuratore della Repubblica, e ritiene tale lacuna particolarmente grave.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 2.12.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.13, che insiste sul comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge. Richiamando i contenuti del decreto-legge ricorda che occorre escludere categoricamente ogni possibilità per il Ministro della giustizia di accedere ai dati delle intercettazioni e rileva che ciò è possibile escludendo dal comma 4 il riferimento all'accesso ai dati in chiaro. Sarà così evidente che il Ministro non ha accesso ai dati delle intercettazioni, né a quelli

criptati né a quelli in chiaro, ma è chiamato esclusivamente a garantire la sicurezza dell'infrastruttura che contiene tali dati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cafiero De Raho 2.13.

Ciro MASCHIO, *presidente*, come concordato rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana delle Commissioni.

La seduta termina alle 13.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 settembre 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO indi del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana del 21 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 3 subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori (*vedi allegato 1*). Al riguardo le presidenze ritengono che il subemendamento Enrico Costa 0.2.050.1 sia irricevibile in quanto privo della natura accessoria che caratterizza i subemendamenti, i quali possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono o in un ambito strettamente connesso.

Avverte che sono state presentate le proposte emendative 4.4 (*vedi allegato 2*), 5.08 (*vedi allegato 1*) e 5.09 dei relatori (*vedi*

allegato 2), nonché l'emendamento 11.50 dei relatori (*vedi allegato 2*), che recepisce la condizione recata dalla condizione della V Commissione Bilancio.

Enrico COSTA (A-IV-RE) si dichiara stupefatto del fatto che l'emendamento dei relatori 2.050 in materia di contrasto alla criminalità informatica sicurezza sia stato giudicato ammissibile dalla presidenza mentre il suo subemendamento sia stato dichiarato irricevibile in quanto non giudicato strettamente connesso al testo dell'emendamento aggiuntivo dei relatori.

Al riguardo ritiene che la valutazione della presidenza non sia stata coerente dal momento che l'articolo aggiuntivo dei relatori introduce nuove materie rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Con riferimento al subemendamento a sua prima firma, dichiarato irricevibile, osserva come esso sia volto a ad affrontare il rischio che l'utilizzo di strumenti propri dell'intelligenza artificiale possano alterare i risultati delle intercettazioni.

Ciro MASCHIO, *presidente* con riferimento alle considerazioni svolte dal collega Costa osserva come il contenuto del subemendamento a sua firma avrebbe potuto essere oggetto di un emendamento al decreto-legge. Nella forma del subemendamento invece all'articolo aggiuntivo dei relatori 2.050 non può invece essere considerato ricevibile: conferma pertanto la pronuncia della presidenza già comunicata.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) con riferimento agli articoli aggiuntivi dei relatori 5.08 e 5.09 osserva come essi affrontino una tematica già oggetto di altre proposte emendative che sono invece state valutate inammissibili dalla presidenza.

Valentina D'ORSO (M5S) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Giachetti, richiama l'attenzione sulla valutazione fatta dalla presidenza dell'emendamento Giuliano 5.7 in materia di polizia penitenziaria che è stato già dichiarato inammissibile.

In proposito osserva che anche quello dei relatori, la cui stessa rubrica riguarda evidentemente la medesima materia, avrebbe dovuto ricevere lo stesso giudizio di inammissibilità.

Chiede pertanto alla presidenza di rimettere l'emendamento in questione auspicando che il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative si svolga sempre con il medesimo rigore.

Ciro MASCHIO, *presidente* chiarisce che il contenuto degli emendamenti presentati dai relatori è stato oggetto di un attento vaglio di ammissibilità da parte della presidenza: in particolare gli articoli aggiuntivi presentati dai relatori riferiti all'articolo 5 sono stati giudicati ammissibili perché vertenti sulla materia dell'articolo 5 del provvedimento in esame, riferito al conferimento di incarichi superiori alla dirigenza penitenziaria.

Conferma pertanto il giudizio di inammissibilità dell'emendamento Giuliano 5. 7 richiamato dalla collega D'Orso in quanto volto a prevedere ulteriori assunzioni per la polizia penitenziaria, con un evidente impatto finanziario.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sui contenuti dell'emendamento a sua prima firma 5. 7 dichiara di non comprendere le argomentazioni svolte dalla presidenza che appaiono affatto convincenti.

Al riguardo osserva che la presidenza, infatti, ha fatto riferimento all'impatto contabile diverso dell'emendamento a sua prima firma, profilo che a suo giudizio non dovrebbe rientrare nel vaglio di ammissibilità.

Più in generale auspica pertanto che la presidenza voglia mantenere una maggiore credibilità nelle pronunce di inammissibilità delle proposte emendative e non cercare di difendere posizioni indifendibili solo perché l'emendamento dei relatori riguarda la dirigenza della polizia penitenziaria e non l'intero personale. Si tratterebbe, oltretutto, di un cattivo segnale rivolto proprio agli operatori della polizia penitenziaria. Invita quindi la presidenza ad evitare posizioni eccessivamente rigide nel vaglio

di ammissibilità degli emendamenti al fine di non incrinare la credibilità del loro ruolo istituzionale.

Ciro MASCHIO, *presidente* con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega D'Orso chiarisce che la presidenza ha dichiarato inammissibili tutti gli emendamenti presentati che prevedono assunzioni di personale. La proposta emendativa dei dai relatori concerne, invece, la materia dell'attribuzione di incarichi dirigenziali che evidentemente è materia diversa e pertanto è stato giudicato ammissibile.

Con riferimento agli articoli aggiuntivi dei relatori 5.08 e 5.09 le presidenze fissano il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti alle ore 16:45 della giornata odierna.

Avverte quindi che le Commissioni proseguiranno ora l'esame delle proposte emendative a cominciare dall'emendamento Calderone 1. 24 come riformulato.

Enrico COSTA (A-IV-RE) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Calderone 1. 24 come riformulato ribadendo l'importanza che le motivazioni dei provvedimenti del giudice debbano essere autonomamente assunte.

Più in generale ritiene che la questione della motivazione dei provvedimenti del giudice troverebbe maggiore garanzia qualora fosse affrontata contestualmente alla questione della separazione delle carriere ribadendo quindi il voto favorevole sull'emendamento in esame. Ritornando alla questione del vaglio di ammissibilità ed in particolare del giudizio relativo agli emendamenti presentati dai relatori ribadisce come, a suo avviso, l'articolo aggiuntivo 2. 050 presenti profili di novità quanto alle materie trattate che avrebbero richiesto una più rigorosa valutazione sul piano dell'ammissibilità.

In proposito ricorda il richiamo anche recente rivolto alle Camere dal Presidente della Repubblica circa l'importanza che nel procedimento di conversione dei decreti legge non vengano introdotte norme non omogenee rispetto al contenuto originario del provvedimento. In ogni caso ritiene che

sarebbe opportuno consentire comunque il dibattito sulle proposte emendative presentate senza dichiararle irricevibili.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), con riferimento all'intervento svolto dal collega Costa condivide le considerazioni circa l'importanza che gli emendamenti per essere giudicati ammissibili affrontino temi strettamente attinenti alla materia del provvedimento cui si riferiscono. Al riguardo richiama quindi il contenuto dell'articolo 1 del provvedimento in esame osservando come il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative debba estendersi rigorosamente anche a quelle presentate dai relatori, per non inficiare il contenuto omogeneo previsto per i decreti legge per i quali infatti è stabilita una procedura urgente di conversione.

Più in generale dichiara di non condividere i criteri applicati nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti in materia di intercettazioni giudicando, in particolare, non condivisibile la formulazione presentata dell'emendamento Calderone 1.24. Al riguardo richiama l'assoluta trasparenza dell'operato dei pubblici ministeri e l'etica che questi hanno sempre osservato ritenendo che nel dibattito fin qui svoltosi si siano fatte affermazioni superficiali e generiche che denotano una scarsa conoscenza dell'operato della magistratura tutta.

Nel giudicare alcune considerazioni svolte fuori verbale da alcuni deputati presenti non rispettose del ruolo svolto dai pubblici ministeri, ritiene che la riformulazione proposta dell'emendamento Calderone 1. 24 preveda l'inserimento di ulteriori previsioni che in realtà sono già nel testo dell'articolo 267 del codice di procedura penale: ritiene infatti che le modifiche che l'emendamento in questione mira ad introdurre siano del tutto superflue e inutili. Esprime quindi un giudizio fortemente contrario sull'emendamento Calderone 1. 24 come riformulato.

Valentina D'ORSO (M5S) osserva come gli emendamenti che affrontano la materia delle intercettazioni sono stati sorprendentemente dichiarati ammissibili ma in realtà esulano dal perimetro dell'articolo 1 del

provvedimento in esame. Si tratta a suo giudizio di una evidente forzatura.

Con particolare riguardo all'emendamento in esame dichiara di non comprendere il senso della riformulazione proposta che evidentemente riguarda il tema del captatore informatico. Al riguardo ritiene che la riformulazione in questione rappresenti probabilmente il tentativo di circoscrivere ulteriormente l'uso del trojan al fine di smantellarne progressivamente l'utilizzo.

Nel preannunciare quindi il voto contrario sull'emendamento Calderone 1.24 come riformulato, chiede al Governo e ai relatori di esplicitare le ragioni della riformulazione proposta.

Devis DORI (AVS) intervenendo sulla riformulazione dell'emendamento Calderone 1.24 dichiara di condividerne solo la prima parte: in particolare dichiara di non comprendere e quindi di non condividere l'inserimento dell'espressione « in concreto » previsione che a suo avviso rischia di restringere le maglie dell'utilizzo del trojan. Preannuncia quindi il voto di astensione non condividendo la riformulazione nel suo complesso dell'emendamento in esame, ma solo la prima parte.

Le Commissioni approvano l'emendamento Calderone 1.24 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato, esprime sorpresa per i suoi contenuti che sostanziano un'operazione che, francamente, non capisce, e che danneggia anche gli avvocati. Evidenzia, infatti, che la valutazione circa la non rilevanza ai fini dell'indagine del contenuto delle comunicazioni intercettate viene demandata alla polizia giudiziaria senza che se ne possa fare menzione neppure sommariamente nei verbali.

Ricorda, però, che avere una visione globale delle intercettazioni svolte è indispensabile alla difesa perché a volte per costruire le strategie difensive è necessario

conoscere il contesto. Per questo motivo ritiene che la riformulazione è assai poco rassicurante e ciò anche per meri motivi legati alla turnazione degli agenti incaricati dell'ascolto: non è infatti impossibile che a chi ascolta e trascrive possa sfuggire un riferimento che è stato fatto in una conversazione risalente non seguita dal turnista, con la possibilità che un elemento importante per capire il contesto sfugga impedisca la piena difesa.

Crede peraltro che avere a disposizione più materiale sia preferibile che avere soltanto materiale selezionato e probabilmente carente. Per tali motivi considera l'operazione pericolosa e consiglia alla maggioranza di non farne troppo vanto anche perché va a discapito del diritto di difesa e del lavoro degli avvocati.

Stefania ASCARI (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato, si associa alle valutazioni appena espresse e sottolinea che questo è pericoloso perché lesivo del diritto alla difesa. Quanto disposto dal proposto un nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale non consente alla difesa di rappresentarsi una visione complessiva e quindi di formulare un'opportuna strategia difensiva. Per questi motivi chiede che le Commissioni riunite si riservino un supplemento di riflessione e di ripensare all'emendamento in esame al fine di garantire una difesa equa.

Enrico COSTA (A-IV-RE) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato osserva che questo apre a riflessioni di un certo interesse. Personalmente ritiene che la parte positiva riguardi la questione dei cosiddetti trojan, cioè a quegli strumenti di captazione che seguono la persona praticamente ovunque, anche nel suo ambito familiare. In tal senso però avrebbe preferito una formula più precisa che escludesse con chiarezza la vita familiare dell'intercettato e auspica che ciò sia possibile in un prossimo futuro. Ritiene infatti necessario che ci sia un perimetro entro il quale poter svolgere intercettazioni ma che escluda la possibilità che l'intercettato

venga sbattuto in prima pagina per fatti che attengono esclusivamente alla sfera interna familiare. Rileva invece qualche criticità in materia di intercettazioni esclusivamente telefoniche. Esprime altresì contrarietà ad ogni possibile forma di trascrizione dei colloqui con gli avvocati difensori, anche perché questi ultimi rischiano pure di essere accusati per favoreggiamento. Conclude quindi dichiarando di essere in parte favorevole all'emendamento come riformulato.

Carla GIULIANO (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato ne sottolinea la pericolosità in quanto mette in difficoltà concretamente il diritto alla difesa. Ribadisce quanto già sottolineato in altri interventi e cioè che gli attuali « brogliacci » consentono alla difesa di ricostruire dati di contesto, anche minimi, utili alla strategia difensiva ritenendo quindi che l'emendamento in oggetto, affievolendone il contenuto, sia dannoso. Evidenzia, peraltro, che i « brogliacci » sono custoditi in archivi sottoposti a segreto d'ufficio e che quindi non dovrebbero esservi rischi in ordine alla diffusione delle informazioni in essi contenute.

Esorta quindi i relatori a tenere ben presente che l'emendamento all'esame introduce un fattore di indebolimento del diritto alla difesa soprattutto in termini di conoscibilità del contesto. Si associa a quanto espresso dalla collega D'Orso circa la difficoltà che potrebbero avere diversi turnisti che ascoltano in momenti diversi a collegare tra di loro fatti che autonomamente sembrano non essere rilevanti mentre interpretati tra di loro fanno luce sul contesto. Segnala peraltro che le singole notazioni rendono più facile alla difesa la richiesta mirata di estrazione di singoli dischi di registrazione evitando che ne sia richiesto all'intera produzione che comporta anche un notevole costo per la difesa medesima.

Federico GIANASSI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato si dichiara preoccupato soprattutto perché la valutazione circa la

rilevanza del contenuto prevista viene consentita alla sola polizia giudiziaria con l'esclusione di altri soggetti. Ricorda tuttavia che già oggi è compito del pubblico ministero assicurare la tutela dei dati personali e privati ed escluderne l'utilizzo quando non sono rilevanti. Quindi è dell'opinione che l'emendamento come riformulato rischi di produrre effetti dannosi perché obbliga la polizia giudiziaria a fare valutazioni che non le spettano. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo.

Devis DORI (AVS) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.28 come riformulato osserva di non essere contrario alla distruzione di ciò che non è rilevante per i fini di giustizia ma si dichiara, invece, contrario a che la valutazione circa la rilevanza sia riservata alla polizia giudiziaria in quanto ciò potrebbe provocare una lesione del diritto alla difesa attraverso la sottovalutazione di taluni elementi e, soprattutto, perché la valutazione deve essere riservata alla magistratura.

Le Commissioni approvano l'emendamento Calderone 1.28 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.30 come riformulato dichiara di considerarlo una specie di « entrata a gamba tesa » sull'intera disciplina in quanto pregiudica l'utilizzo delle intercettazioni per casi che sono di rilevante importanza, tradendo, peraltro, le finalità che si proponeva l'ultima riforma del settore e cioè consentire l'utilizzazione delle intercettazioni anche per contrastare i reati captati per i quali erano comunque consentito effettuare intercettazioni. Osserva che con il prospettato nuovo sistema si creano grandi contraddizioni e di fatto possono venire cancellate talune prove. Ritiene anche che, così facendo, si stiano indebolendo gli strumenti investigativi e crede che la maggioranza e i relatori dovrebbero ripensarci bene e comprendere la portata esplosiva dell'emendamento in

esame come riformulato. Annuncia infine il suo voto contrario.

Devis DORI (AVS) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.30 come riformulato dichiara il suo voto contrario. Segnala peraltro che l'articolo 270 del codice di procedura penale, modificato dall'emendamento in esame, contiene un principio generale, comunque con specifiche deroghe, e che volerlo modificare per intervenire sui delitti contro la pubblica amministrazione per gli obiettivi politici che si pone la maggioranza non è opportuno perché produce effetti più vasti.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'emendamento Calderone 1.30 come riformulato osserva che con esso si dà la picconata finale al sistema delle intercettazioni perché vengono eliminati tutti i reati previsti dall'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, affermandosi di fatto che quando dalle intercettazioni emergono anche, ad esempio, delitti concernenti armi, sostanze psicotrope, e similari per gravità, è come se lo Stato fosse chiamato a voltare la testa dall'altra parte e a non occuparsene nonostante l'evidenza. Si chiede in quale Paese vogliamo far crescere i nostri figli e si dichiara amareggiata per la scelta che la maggioranza sta per compiere, peraltro soltanto per salvare i cosiddetti « colletti bianchi ». Annuncia quindi il suo voto contrario.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento Calderone 1.30, ribadisce l'allarme già espresso dai suoi colleghi e invita i relatori e il rappresentante del Governo ad un ripensamento anche alla luce di quanto emerso a seguito dalle audizioni di soggetti altamente competenti svolte dalle Commissioni.

Rammenta in particolare come durante l'attività conoscitiva svolta sia stato evidenziato che non vi è un abuso delle intercettazioni, il cui numero negli ultimi anni è diminuito, e che il *trojan* costituisce uno strumento investigativo indispensabile per contrastare i reati dei colletti bianchi.

Riferisce che le cronache di oggi riportano la notizia di un ennesimo patto masso-finanziario a Milano e ritiene gravissimo il fatto che il legislatore non comprenda l'utilità di tale strumento investigativo per smantellare questi accordi.

Sottolinea come la riformulazione proposta, prevedendo che per i reati di cui al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale non possano essere utilizzati i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, esclude la possibilità di utilizzare le intercettazioni relative a delitti gravissimi quali, ad esempio, quelli concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope e quelli concernenti le armi e le sostanze esplosive nonché quelli contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

In proposito evidenzia come le mafie non si basino più soltanto sulle armi ma anche sullo scambio di influenze illecite e sull'abuso di ufficio.

Sottolinea come tali reati godano addirittura di una omertà blindata superiore a quella della mafia e ritiene che solo attraverso le intercettazioni e l'utilizzo dello strumento investigativo del *trojan* si possa far emergere la corruzione.

Carla GIULIANO (M5S) ritiene non convincente la riformulazione dell'emendamento Calderone 1.30 proposta dai relatori anche dal punto di vista della tecnica legislativa.

Osserva infatti che in essa si prevede la soppressione del richiamo ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale. In proposito, rammenta che la lettera *f-quinquies*) del citato comma 1 si riferisce ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Considerato che la finalità del decreto-legge in esame dovrebbe essere quella di irrobustire il contrasto alla criminalità organizzata, non comprende quindi le ragioni della soppressione della citata lettera *f-quinquies*).

Evidenzia che la proposta in esame sottrae alla polizia giudiziaria e alla magistratura la possibilità di utilizzare uno strumento rilevante per scoprire dei reati gravissimi e si interroga sul messaggio che la maggioranza voglia dare ai cittadini, quando afferma che non sarà più possibile utilizzare le intercettazioni con riferimento ad alcuni delitti aberranti quali, ad esempio, quelli concernenti le sostanze stupefacenti e psicotrope o quelli concernenti le armi e le sostanze esplosive.

Rammenta in proposito come vi sia un enorme traffico di armi dall'Albania e ritiene che la disposizione in esame potrebbe determinare un grave scossone al sistema complessivo di contrasto a tale traffico proprio in un momento in cui vi è una guerra in corso.

Ritiene pertanto che sarebbe necessario valutare più attentamente la disposizione in esame per evitare di mettere a repentaglio la sicurezza nazionale.

Da ultimo, sottolinea come a seguito dell'approvazione della proposta emendativa in discussione non sarà più possibile utilizzare i risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi neanche nel caso dei reati pedopornografici.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), nel sottolineare come non vi sia alcun allarme, ritiene chiaro che il diritto di riservatezza vada temperato con quello della sicurezza pubblica e sottolinea come il comma 1 dell'articolo 270, facendo salvi i risultati delle intercettazioni che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, sia incontrovertibile.

Invita quindi i colleghi a non fare strumentalizzazioni e sottolinea come la proposta emendativa in discussione sia volta a rendere più equilibrato il sistema, riportando la disposizione dell'articolo 270 del codice di procedura penale ad una fase precedente ad interventi normativi del 2019 e del 2020 che hanno consentito le cosiddette « intercettazioni a strascico », ispirati a pericolose derive di tipo giustizialista.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che i colleghi della maggioranza dovrebbero gettare la maschera e svelare la loro intenzione di sottrarre, attraverso la proposta emendativa in esame, i reati contro la pubblica amministrazione alle intercettazioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Calderone 1.30 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottoscrive e ritira gli emendamenti Enrico Costa 1.7, 1.8, 1.10 e 1.9.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, onorevole Kelany, esprime parere contrario sugli emendamenti Enrico Costa 1.4, 1.5 e 1.6.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) intervenendo sull'emendamento Enrico Costa 1.4, da lui sottoscritto, sottolinea che lo stesso è volto a prevedere che lo strumento del *trojan* sia nuovamente utilizzabile soltanto per i reati di terrorismo e per quelli di criminalità organizzata.

Fa quindi appello ai colleghi di Forza Italia, da sempre attenti al tema, affinché sostengano tale proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Enrico Costa 1.4, 1.5 e 1.6.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, avverte che le Commissioni esamineranno ora le proposte emendative riferite all'articolo 2 non ancora esaminate.

Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Alessandro Colucci 2.14: avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Valentina D'ORSO (M5S) prende atto con stupore del parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 2.15 volto a rafforzare i requisiti di riservatezza e invita i relatori a rivalutare tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 2.15.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) sottoscrive tutte le proposte emendative ancora da esaminare presentate dai colleghi Enrico Costa e Boschi.

Illustrando quindi l'emendamento Enrico Costa 2.17, sottolinea come lo stesso sia volto a facilitare la vita degli imputati e degli avvocati prevedendo che i supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni siano consegnati ai difensori dei soggetti imputati a titolo gratuito.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Enrico Costa 2.17, in quanto seppur ritenga inaccettabili i costi imposti per ottenere copia dei supporti informatici sottolinea come non sia possibile pretendere la gratuità degli stessi.

A suo avviso, seppure il tema di tali costi meriti di essere affrontato la pretesa di gratuità appare irrealistica e sperequativa rispetto ai costi per le altre attività dei difensori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 2.17.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della collega Kelany, relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Enrico Costa 0.2.050.2 e Caffiero De Raho 0.2.050.3 mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Enrico Costa 0.2.050.2 e Cafiero De Raho 0.2.050.3, quindi, approva l'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori (*vedi allegato 2*). Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Boschi 3.1.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'emendamento 3.6, del quale è la prima firmataria, chiedendo un ripensamento dei relatori; rileva infatti come la modifica proposta sia volta esclusivamente a tutelare i minori prevedendo che il minore ha diritto di essere ascoltato e che il giudice ha l'obbligo di ascoltarlo nel procedimento che lo riguarda, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni. Sottolinea come obiettivo dell'emendamento sia evitare che il giudice deleghi l'ascolto ad altri, come ad esempio ai servizi sociali, rinunciando a un contatto diretto con il minore. Nel ricordare alcune vicende di cronaca – come ad esempio i casi noti come « Veleno » e « Bibbiano » – evidenzia come si sia trattato di procedimenti nei quali il magistrato ha delegato ad altri l'ascolto del minore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 3.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel confermare l'accantonamento dell'emendamento Bicchielli 3.10, dispone l'accantonamento anche dell'emendamento Cafiero De Raho 3.11, che interviene su argomento analogo.

Stefania ASCARI (M5S) interviene sull'emendamento 3.12, a sua prima firma, per sottolineare che l'intento perseguito sia analogo a quello dell'emendamento Ascari 3.6, rendendo obbligatorio l'ascolto del minore da parte del magistrato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ascari 3.12.

Valentina D'ORSO (M5S) afferma che l'emendamento a sua prima firma 3.13 è volto a prevedere che l'ascolto del minore

debba avvenire nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-*bis*.5 del codice di procedura civile. Rammenta come si tratti di modalità approvate nella scorsa legislatura nell'ambito della c.d. Riforma Cartabia, che ritiene opportuno e non ridondante richiamare anche nel decreto-legge in conversione.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 3.13.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) interviene sugli emendamenti Enrico Costa 4.1 e Boschi 4.2 evidenziando come entrambi siano volti a introdurre norme più stringenti sulla formazione del magistrato in relazione alla possibilità di concorrere per l'assegnazione di incarichi direttivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Enrico Costa 4.1 e Boschi 4.2.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra l'emendamento Boschi 4.3 che affronta il tema del c.d. fascicolo per la valutazione del magistrato. Evidenzia che l'intento perseguito è quello di sottoporre al Consiglio superiore della magistratura l'esame del fascicolo, prevedendo che lo stesso debba contenere, per ogni anno di attività, i dati statistici e la documentazione relativa al complesso dell'attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, la tempestività nell'adozione dei provvedimenti, la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, nonché ogni altro elemento utile ai fini della valutazione. Ricorda come una disposizione analoga fosse prevista dalla legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario promossa dalla Ministra Cartabia nella scorsa legislatura e mai attuata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 4.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, accantona l'emendamento 4.4 dei relatori non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione dei subemendamenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Orso 5.2 e Boschi 5.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, in accoglimento di una richiesta dei relatori, concorde il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 5.8. Accantona altresì gli articoli aggiunti 5.08 e 5.09 dei relatori non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione dei subemendamenti.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 06.01.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento 6.1, del quale è prima firmataria, invitando i relatori a chiederne l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliano 6.1.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 6.9 evidenziando che la modifica proposta recepisce le richieste avanzate da Legambiente nel corso delle audizioni informali. La modifica prevede l'inserimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo la parola « foreste », delle parole « in tutti gli stati della successione ecologica ». Evidenzia infatti che molto spesso l'incendio non parte dalla foresta ma da un luogo diverso, come ad esempio un campo limitrofo, e si propaga poi nella foresta, sottolineando come allo stato attuale la formulazione della fattispecie penale renda impossibile perseguire penalmente le condotte.

Valentina D'ORSO (M5S) si associa alle considerazioni dell'onorevole Dori illustrando l'emendamento 6.10, identico all'emendamento Dori 6.9. Rileva peraltro come le istanze sottese alle modifiche degli emendamenti 6.9 e 6.10, oltre a quelle sottese

all'emendamento D'Orso 6.13, appaiano identiche a quelle espresse dall'emendamento Varchi 6.11, del quale è stato disposto l'accantonamento. Chiede dunque di accantonare tutto questo blocco di emendamenti in vista di una possibile identica riformulazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, confermando l'accantonamento dell'emendamento Varchi 6.11, concordi relatori e Governo, dispone l'accantonamento anche degli identici emendamenti Dori 6.9 e D'Orso 6.10 nonché dell'emendamento D'Orso 6.13.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 6.14.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 6.15, volto a reprimere più severamente le condotte di incendio eliminando l'attenuazione della pena attualmente prevista all'articolo 424, secondo comma, del codice penale per la fattispecie di danneggiamento seguito da incendio.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 6.15.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo 6.02 volto a introdurre nell'ordinamento il delitto di ecicidio; evidenzia che non si tratta di un reato di opinione ma di una fattispecie di pericolo collegata a specifiche condotte, che l'articolo aggiuntivo descrive come atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente o a un ecosistema. Afferma che la fattispecie – promossa da un movimento mondiale – è destinata a trovare applicazione nelle ipotesi di disastro ambientale ed è caratterizzata da un articolato quadro sanzionatorio che valorizza gli istituti del ravvedimento e del recupero ambientale dei luoghi.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zaratti 6.02.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'articolo aggiuntivo 6.05 che affronta il tema degli incendi boschivi prevedendo che quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, debba chiedere il sequestro conservativo dei beni, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Zaratti 6.05 e 6.06 e Bonelli 6.09.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 6.015, a sua prima firma, volto a sottrarre alla tagliola dell'improcedibilità questi delitti a tutela del patrimonio boschivo in considerazione della rilevanza di questi beni giuridici.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo D'Orso 6.015.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento Di Lauro 7.1 che interviene sull'articolo 7 del decreto-legge, che destina quota dell'otto per mille al recupero delle tossicodipendenze. Sottolinea come l'emendamento sia volto a sostituire la parola « prioritariamente » con la parola « anche » al fine di affermare che la destinazione della quota dell'otto per mille al finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche non deve essere prioritaria ed evitare così che questo obiettivo dreni tutte le risorse dell'otto per mille a scapito delle altre finalità, comunque molto meritevoli, alle quali sono indirizzate oggi tale risorse.

Conclude sostenendo che l'affermazione del carattere prioritario della destinazione potrebbe nascondere il vero intento del Governo, puramente propagandistico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 7.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lupi 7.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Furfaro 7.3.

Devis DORI (AVS) richiede l'accantonamento degli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5, auspicando una riflessione sugli stessi da parte dei relatori e del Governo.

Andrea QUARTINI (M5S) invita il relatore ad accantonare l'emendamento 7.6, di cui è primo firmatario, per operare una riflessione più ampia.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, condivide la richiesta di accantonare gli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5, e Quartini 7.6, al fine di procedere agli opportuni approfondimenti.

Nazario PAGANO, *presidente*, concorde il Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5, e Quartini 7.6.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 7.7. Prevede che in qualità di medico operante presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), è ben conscio degli aspetti scientifici legati al tema delle dipendenze da sostanze psicotrope. Evidenzia che la proposta emendativa recepisce l'evoluzione semantica che si è registrata nel mondo scientifico e che è accolta anche nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM). Riconduce tale evoluzione a due motivi principali. In primo luogo, sottolinea come non vi sia una distinzione netta, bensì un *continuum*, tra uso e abuso di sostanze. Pertanto ritiene essenziale che si intervenga già nelle fasi più precoci. Inoltre, osserva come sia necessario declinare il concetto di dipendenza in termini di malattia cronica, in quanto dipendente da una disregolazione del sistema dopaminico e non già dalla volontà del soggetto affetto dalla patologia. Il recepimento di tale im-

postazione anche a livello legislativo consentirebbe di sviluppare una nuova sensibilità sulla tematica, evitando di stigmatizzare ed esprimere giudizi moralizzanti, già a livello semantico, nei confronti di soggetti affetti da disturbi da uso di sostanze o comportamentali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Quartini 7.7.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Magi 7.8: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Furfaro 7.9.

Andrea QUARTINI (M5S), nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Marianna Ricciardi 7.10, sottolinea come l'articolo 7 risulti eccessivamente generico, lasciando eccessivi margini di discrezionalità nella sua applicazione. Ritiene che la sua proposta sia necessaria al fine di consentire di individuare con certezza quali siano i soggetti interessati cui l'articolo 7 fa riferimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Marianna Ricciardi 7.10 e Di Lauro 7.11.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 7.29, 7.30 e 7.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore della II Commissione, con riguardo all'emendamento Iezzi 7.32, accantonato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iezzi 7.32 (*vedi allegato 2*).

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 7.33: si intende che vi abbiano rinunciato. Comunica inoltre che l'emendamento Iezzi 7.34 è stato ritirato.

Andrea QUARTINI (M5S) nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Ricciardi 7.35, che interviene sulle dipendenze dalle cosiddette droghe legali, ricorda come l'uso di alcool e tabacco generi almeno centoventimila morti ogni anno. Ritiene pertanto che sia urgente porre in essere interventi di prevenzione e contrasto a tali dipendenze e non limitare il campo d'azione alle sole dipendenze da sostanze stupefacenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciardi 7.35.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento Sportiello 7.37 per evidenziare come sia fondamentale, se si intende intervenire sulle dipendenze, ampliare l'ambito degli interventi anche al contrasto e alla prevenzione di fenomeni sempre più diffusi soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, quali il gioco d'azzardo, la nomofobia, vale a dire la paura di non poter utilizzare il cellulare, o il *vamping*, che consiste nel rimanere svegli la notte navigando su *internet*.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sportiello 7.37.

Andrea QUARTINI (M5S) nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Di Lauro 7.38, sottolinea come nel contrasto alle dipendenze sia fondamentale adottare un approccio integrato, multimodale e che contempli anche interventi sociali significativi, quali, ad esempio, la tutela del diritto all'abitazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni respingono gli emendamenti Di Lauro 7.38 e Quartini 7.39.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.40, evidenziando come esso rechi misure volte

a contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto tra i minori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 7.40, e Marianna Ricciardi 7.41.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento Marianna Ricciardi 7.42 per evidenziare che, analogamente ad altre proposte presentate dal suo gruppo, essa non va ricondotta a una battaglia ideologica, essendo finalizzata a dare contenuti e ad ampliare la visione della scelta operata dal Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 7.42.

Andrea QUARTINI (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 7.43 segnala che con esso si intende dare evidenza alla complessità del trattamento medico delle dipendenze tale da richiedere, a suo avviso, una specifica formazione universitaria e post-universitaria con l'istituzione di una specifica specializzazione post-laurea. Ne raccomanda, quindi, l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Quartini 7.43, Di Lauro 7.44, per la parte ammissibile, e Quartini 7.46 e 8.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 8.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 8.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Iezzi 8.7.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) intervenendo sull'emendamento Boschi 9.1 evidenzia che con esso si intende dare una sorta di avviso sull'inopportunità che si aboliscano gli obblighi in materia di isolamento

e autosorveglianza e si modifichi la disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Valutazioni conformi esprime altresì in merito al successivo emendamento Boschi 9.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 9.1 e 9.2.

Ciro MASCHIO, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice degli emendamenti Malavasi 9.3 e 9.4: si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea QUARTINI (M5S) intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 9.5, di cui è cofirmatario, si associa alle osservazioni del collega Giachetti circa la necessità di dare un avviso sull'inopportunità che si aboliscano gli obblighi in materia di controllo della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Evidenzia che con questo non intende provocare allarmismo ma semplicemente invocare un minimo di prudenza in quanto nell'ultimo periodo è cresciuto il numero dei casi di infezione nonché dei ricoveri ospedalieri, anche se non risultano criticità di terapia intensiva. A suo avviso questo vuol dire che il Paese non è del tutto fuori dal pericolo e che serve un continuo monitoraggio e una certa prudenza almeno fino che non sarà iniziata una nuova campagna vaccinale. Ritiene che ciò si possa fare non abbassando la guardia e di fare in modo che chi deve segnalare le malattie infettive lo faccia. Ritiene anche che il sistema dei controlli della gestione debba essere aggiornato e sottolinea che abbassare l'attenzione in questo momento è preoccupante visto l'incremento dei casi di Covid. Conclude segnalando che le medesime osservazioni valgono anche per gli emendamenti a sua prima firma 9.12 e 9.13.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marianna Ricciardi 9.5.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Malavasi 9.6 e 9.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Malavasi 9.6, Zaratti 9.7, Malavasi 9.8 nonché Quartini 9.12 e 9.13.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustrando gli identici emendamenti Dori 10.1 e Boschi 10.2, che ha sottoscritto, sottolinea che il messaggio che si intende dare è che il provvedimento all'esame non costituisce lo strumento più adatto e che questa non è la sede giusta per riorganizzare il Ministero della cultura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Dori 10.1 e Boschi 10.2, gli emendamenti Manzi 10.7 e 10.3, nonché Dori 10.4.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, con riguardo all'emendamento Orrico 10.6, accantonato nella seduta di ieri, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede conferma ai relatori che la riformulazione abbia natura strettamente tecnica e che non muti la portata emendativa della proposta Orrico 10.6, dichiarando, in questo caso, di accettare la riformulazione.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, conferma la natura strettamente tecnica della riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Orrico 10.6 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Indi, con distinte votazioni, respingono

gli emendamenti Orrico 10.5, Manzi 10.8, 10.10, 10.9, 10.11 e 10.13.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Scotto 10.16.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 10.16 e Piccolotti 10.17.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) illustra i contenuti dell'emendamento 11.1 da lui sottoscritto, volti ad impedire che possa essere vanificato quanto disposto dalla cosiddetta « legge Madia ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 11.1 e Baldino 11.2 e 11.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che verrà posto in votazione, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 11.50 dei Relatori che recepisce le condizioni espresse dalla V Commissione Bilancio (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento 11.50 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Iezzi 11.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Enrico Costa 11.6.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Maschio 11.38, Iezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafè 11.42.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Maschio 11.38, Iezzi 11.39, Zaratti 11.40, Urzì 11.41 e Bonafè 11.42 (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che verrà posto in votazione, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 4.4 dei Relatori, sul quale non sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento 4.4 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che è stato presentato il subemendamento Giuliano 0.5.08.1, all'articolo aggiuntivo 5.08 dei Relatori (*vedi allegato 1*).

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, ritira l'articolo aggiuntivo 5.08 dei Relatori (*vedi allegato 1*).

Conferma invece l'intenzione di porre in votazione l'articolo aggiuntivo 5.09 del quale raccomandano l'approvazione (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.09 dei Relatori.

Valentina D'ORSO (M5S) osserva che ritirando il proprio articolo aggiuntivo 5.08 i relatori eliminano alla radice il problema di esaminare un subemendamento presentato a sua firma.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 5.09 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 17.15, riprende alle 18.15.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bicchielli 3.10 e Cafiero De Raho 3.11, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Bicchielli 3.10 e Cafiero De Raho 3.11 hanno accettato la identica riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli emendamenti Bicchielli 3.10 e Cafiero De Raho 3.11, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Orso 5.8.

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Orso 5.8 (*vedi allegato 2*).

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nazario Pagano 6.010, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, nell'accettare la riformulazione proposta dai relatori, precisa di aver scoperto, dopo l'ennesima uccisione di un orso bruno marsicano, che tale sottospecie di orso non è ricompresa tra le specie protette benché sia quella più a rischio di estinzione a livello europeo essendo composta da soli quaranta esemplari.

In accordo con il presidente della regione Abruzzo, dopo l'emozione suscitata dall'uccisione dell'orsa Amarena, ha quindi deciso di presentare la proposta emendativa in esame che volta a ad aumentare le pene nel caso di abbattimento, cattura o detenzione di esemplari di orso bruno marsicano, introducendo questa sottospecie di

orso bruno – che si ciba prevalentemente di miele e di ciliegie e che ha un carattere non aggressivo – come specie a sé stante tra quelle protette.

Alfonso COLUCCI (M5S) manifesta il suo vivo apprezzamento per questa iniziativa a tutela dell'orso marsicano.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di sostenere l'articolo aggiuntivo in esame in quanto con la difesa dell'orso bruno marsicano si difende anche la biodiversità.

Ritiene che la presentazione della proposta emendativa in discussione rappresenti una scelta giusta ed importante e chiede, anche a nome del collega Dori, di poterla sottoscrivere.

Nazario PAGANO, *presidente*, manifesta la propria disponibilità a che tutti coloro che voteranno a favore dell'articolo aggiuntivo in discussione lo sottoscrivano, qualora lo richiedano.

Alessandro URZÌ (FDI) evidenzia come l'articolo aggiuntivo Nazario Pagano 6.010 si riferisca ad una particolare specie in via d'estinzione insediata in un particolare territorio che si differenzia totalmente dalle altre specie di orso presenti nel territorio alpino provenienti dai territori sloveni e che da questi ultimi ha anche abitudini alimentari differenti come evidenziato dal presidente Pagano.

Fa presente tuttavia come sia aperto il dibattito nel territorio alpino in relazione alla presenza di altre specie di orso che costituiscono situazioni di gravissimo pregiudizio all'incolumità delle persone che recano ingenti danni all'economia mettendo a rischio la tenuta delle imprese.

Ritiene pertanto che essendo differenti le due situazioni, nel caso dell'orso alpino sia necessario un approccio diverso rispetto a quello giustamente previsto per l'orso bruno marsicano.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Nazario Pagano 6.010 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Enrico Costa 2.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) accetta la riformulazione dell'emendamento Enrico Costa 2.5 avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Enrico Costa 2.5, come riformulato dai relatori (*vedi allegato 2*).

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Iaia 6.014, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, concedendo qualche minuto ai parlamentari per approfondire il contenuto della riformulazione, invita i relatori ad esprimersi sugli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5 e Quartini 7.6, in precedenza accantonati.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, esprime un parere contrario sugli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5 e Quartini 7.6.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime un parere conforme a quello dei relatori.

Stefania ASCARI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento Zanella 7.4, evidenziando quanto sarebbe importante in questo momento stanziare ri-

sorse per i centri antiviolenza e garantire ai centri fonti di finanziamento stabili.

Devis DORI (AVS) esprime rammarico per il parere contrario espresso sugli emendamenti che destinavano quote dell'otto per mille al sostegno e al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zanella 7.4 e 7.5.

Andrea QUARTINI (M5S) interviene sull'emendamento a sua firma 7.6, affermando come il parere contrario dei relatori confermi la sua convinzione dell'intento meramente ideologico e propagandistico del decreto-legge. Sottolinea come l'emendamento sia volto a aggiungere l'obiettivo della prevenzione delle dipendenze patologiche – tra le quali vanno ricomprese anche le dipendenze dalle c.d. droghe legali, come il tabacco o l'alcol – all'obiettivo del recupero dalle dipendenze già espresso dal Governo, e ricorda l'importanza della prevenzione. Dichiarò di non essere sorpreso dalla disattenzione verso la prevenzione in una Camera dei deputati dove addirittura si consente ancora di fumare, dedicando appositi spazi ai parlamentari che vogliono farlo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Quartini 7.6.

Ciro MASCHIO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire ai relatori di verificare gli ultimi emendamenti accantonati ed esprimere il relativo parere.

La seduta, sospesa alle 18.40, riprende alle 18.55.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 10.21, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita inoltre al

ritiro dell'emendamento Mollicone 10.12, esprimendo altrimenti un parere contrario.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Varchi 6.11 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Conferma i pareri contrari resi sugli emendamenti identici Dori 6.9, Cafiero De Raho 6.10 e D'Orso 6.13.

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime un parere conforme a quello dei relatori, invitando i proponenti l'emendamento Mollicone 10.12 a ritirarlo valutandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Augusta MONTARULI (FDI) sottoscrive l'emendamento Mollicone 10.21 e ne accetta la riformulazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) sottoscrive l'emendamento Mollicone 10.12 e lo ritira. Dichiarò altresì di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 6.11.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Dori 6.9 e Cafiero De Raho 6.10.

Valentina D'ORSO (M5S) interviene sull'emendamento 6.11, come riformulato, per esprimere contrarietà in merito alla riduzione della durata dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione in caso di condanna per il reato di incendio boschivo, che l'emendamento fissa a cinque anni. Tale intervento sembrerebbe peraltro andare in senso contrario alla volontà manifestata dal Governo di contrastare in modo più efficace il reato di incendio boschivo.

Ciro MASCHIO, *presidente*, fa presente che l'articolo 32-ter del codice penale prevede che l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. Pertanto l'emendamento, nel prevedere che la durata della sanzione accessoria sia pari a cinque anni, non implica

una riduzione del trattamento sanzionatorio.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ribadisce che, contrariamente a quanto prospettato dalla collega D'Orso, l'emendamento aggrava, sotto il profilo delle sanzioni accessorie, il trattamento sanzionatorio attualmente previsto per il reato di incendio boschivo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Varchi 6.11, come riformulato (*vedi allegato 2*)

Valentina D'ORSO (M5S), illustra l'emendamento a sua prima firma 6.13, sottolineando come sia opportuno prevedere che per la sanzione accessoria prevista dal secondo comma dell'articolo 423-ter del codice penale abbia durata perpetua.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 6.13.

Sara KELANY (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Iaia 6.014, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro della giustizia Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme alla relatrice.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) ritiene che l'emendamento sia estraneo alla materia del decreto. Rileva infatti come il comma 2 si riferisca, nell'ambito della disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, a reati quali: turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, nonché trasferimento fraudolento di valori. Evidenzia come si tratti di fattispecie del tutto eterogenee ed estranee alla materia dei reati ambientali.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime soddisfazione per la riformulazione, che rispetto al testo originario dell'emendamento non prevede l'abrogazione del reato di cui all'articolo 733 del codice penale. Come in precedenza sottolineato, ritiene infatti che tale fattispecie sia necessaria ai fini della repressione delle condotte di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Iaia 6.014, come riformulato (*vedi allegato 2*) e Mollicone 10.21 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Comunica quindi che sono pervenuti, oltre al parere del Comitato per la Legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni VII, XI, XII, XIV, il parere favorevole con condizione della Commissione V, il parere favorevole con osservazione della Commissione VIII.

Formula, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, una proposta di correzione di forma, volta ad apportare al testo alcune modifiche di carattere esclusivamente formale (*vedi allegato 3*).

Le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma (*vedi allegato 3*). Deliberano quindi di conferire il mandato ai relatori, onorevole Kelany per la I Commissione e onorevole Pittalis per la II Commissione, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento come modificato dalle proposte emendative approvate.

Le Commissioni deliberano altresì di essere autorizzate a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte infine che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 19.30.

ALLEGATO 1

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373
Governo.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI 2.050 e 5.08 DEI RELATORI E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

All'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori, al comma 1, premettere il seguente:

01. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 1, volte ad assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza e aggiornamento tecnologico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione nonché la corretta gestione del dato informatico, anche a fronte delle possibilità e dei rischi connessi all'uso degli strumenti resi disponibili dall'intelligenza artificiale, le procedure finalizzate all'acquisizione della prova digitale avente ad oggetto i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, anche ottenute mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, sono tenute a rispettare procedure tecnico-informatiche conformi allo standard ISO/IEC 27037.

0.2.050.1. Enrico Costa, Boschi.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies con le seguenti: 326, 615-ter, terzo comma, 635-ter, 635-quinquies e 684.

0.2.050.2. Enrico Costa, Boschi.

All'articolo aggiuntivo 2.050 dei relatori, al comma 4, numero 2), aggiungere in fine il

seguito periodo: Nel caso si proceda per reati di criminalità informatica, all'autorità giudiziaria competente deve essere altresì dato conto, in modo dettagliato e con tracciamento a carattere telematico, di tutti gli interventi eseguiti, in modo da ricostruirne a posteriori le modalità e i soggetti coinvolti.

0.2.050.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

« 4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale ».

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera *n*) è inserita la seguente:

«*n-bis*) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera *n*), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *g*) e *i*), del decreto legislativo NIS, nonché di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54-*ter*, comma 1, le parole: « nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

b) all'articolo 371-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma, 635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utiliz-

zato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 »;

c) all'articolo 724, comma 9, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis* »;

d) all'articolo 727, comma 8, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;

2) dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

« *b-ter*) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi

ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: « all'articolo 51, comma 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis »;

5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, »;

6. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, ».

2.050. I Relatori.

ART. 5.

All'articolo aggiuntivo 5.08 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

0.5.08.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis

(Disposizioni urgenti in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

All'articolo 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In presenza di scoperture nell'organico della carriera dei funzionari, agli ispettori superiori e ai sostituti commissari possono essere conferiti gli incarichi elencati dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. »

5.08. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373
Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: « indica » è sostituita dalle seguenti: « espone con autonoma valutazione » e dopo la parola « necessaria » sono inserite le seguenti: « , in concreto, ».

1.24. *(Nuova formulazione)* Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: "La conversazione omessa non è utile alle indagini" »;

b) al comma *2-bis*, le parole: « affinché nei verbali » sono sostituite dalle seguenti: « affinché i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2

e negli stessi » e le parole: « dati personali definiti sensibili dalla legge » sono sostituite dalle seguenti: « fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori ».

1.28. *(Nuova formulazione)* Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.

2-ter. La disposizione di cui al comma *2-bis* si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

1.30. *(Nuova formulazione)* Calderone, Paolo Emilio Russo, Patriarca, Deborah Bergamini.

ART. 2.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è speci-

ficamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280 ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni.

2.5. (Nuova formulazione) Enrico Costa, Boschi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza)

7. Per le medesime finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonché a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

« 4-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale ».

8. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

« n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo

è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS, nonché di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »;

9. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

e) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: « nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter, » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quarter, e 371-bis, comma 4-bis, »;

f) all'articolo 371-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quarter, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 »;

g) all'articolo 724, comma 9, le parole: « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quarter, e 371-bis, comma 4-bis »;

h) all'articolo 727, comma 8, le parole: « all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter, »

sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

10. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;

2) dopo la lettera *b-bis*) è inserita la seguente:

« *b-ter*) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale, e comunque al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera *a*) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di

terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali »;

b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;

c) al comma 8, secondo periodo, le parole: « all'articolo 51, comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 371-*bis*, comma 4-*bis* »;

11. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, »;

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e 371-*bis*, comma 4-*bis*, ».

2.050. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « al 31 dicembre 2023 » con le seguenti: « al 30 aprile 2024 ».

* **3.10.** (Nuova formulazione) Bicchielli, Alessandro Colucci.

* **3.11.** (Nuova formulazione) Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il

conferimento di incarichi direttivi e semi-direttivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse ».

4.4. I Relatori.

ART. 5.

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

5.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Nel capo III, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria)

1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna « Dotazione organica », la cifra: « 45 » è sostituita dalla seguente: « 70 ».

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato

nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.09. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo comma, aggiungere le seguenti: le parole: « o foreste » sono sostituite dalle seguenti: « , foreste o zone di interfaccia urbano-rurale » e;

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni »;

1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: « 423-bis, primo comma, » sono soppresse;

alla rubrica, sostituire le parole: all'articolo 423-bis con le seguenti: agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter.

6.11. (Nuova formulazione) Varchi.

Nel capo IV, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

«c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo IV con la seguente: « Disposizioni concernenti reati in materia ambientale ».

6.010. (Nuova formulazione) Nazario Pagano.

Nel capo IV, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio ».

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: « di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, » sono inserite le seguenti: « 353, 353-bis, »;

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote »;

2) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis »;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché in materia di trasferimento fraudolento di valori ».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: « dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies »;

b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un *habitat* all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi »;

c) all'articolo 452-quater, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a

vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà ».

Conseguentemente, alla rubrica del capo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche.

6.014. *(Nuova formulazione)* Iaia, Foti, Varchi, Mattia, Cerreto, Messina, Antoniozzi, Ruspandini, Gardini, Angelo Rossi, Cangiano, Caramanna, Urzì, Congedo, Amorese, Raimondo, Vinci, Rotelli, Vietri, Chiesa, Ciaburro, La Porta, Buonguerrieri, De Corato, Benvenuti Gostoli, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Dondi, Almici, Caretta, La Sallandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Amich, Caiata, Colombo, Di Giuseppe, Giorgianni, Giovine, Lancellotta, Loperfido, Maccari, Maiorano, Matera, Matteoni, Maullu, Zurzolo, Pulciani.

ART. 7.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia con le seguenti: , da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7.32. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza.

10.6. *(Nuova formulazione)* Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Ascari, Auriemma, Al-

fonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonché a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ».

10.21. *(Nuova formulazione)* Mollicone, Montaruli.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2026, aggiungere le seguenti: nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

11.50. I Relatori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « I comuni » sono sostituite dalle seguenti: « Gli enti locali ».

* **11.38.** Maschio.

* **11.39.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **11.40.** Zaratti, Dori.

* **11.41.** Urzì, Varchi.

* **11.42.** Bonafè.

ALLEGATO 3

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. C. 1373
Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: « che assicurano » sono sostituite dalle seguenti: « che assicurino »;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: « l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni »;

al secondo periodo, dopo la parola: « Fermi » è inserita la seguente: « restando »;

al comma 5, le parole: « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « è autorizzata » sono sostituite dalle seguenti: « sono autorizzati »;

al comma 7, le parole: « disposizioni di attuazione del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, »;

al comma 8, le parole: « infrastrutture digitali cui » sono sostituite dalle seguenti: « infrastrutture digitali di cui »;

al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: « 50 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro ».

All'articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « compone il collegio » sono sostituite dalle seguenti: « fa parte del collegio ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola: « “Possono” » è sostituita dalle seguenti: « “5. Possono” ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « dall'articolo 3, del » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 3 del »;

alla rubrica, le parole: « ruoli EPE e IPM » sono sostituite dalle seguenti: « ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penitenziario minorile ».

Alla rubrica del capo IV, le parole: « contrasto agli incendi » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto degli incendi ».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: « all'articolo 47, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 47 della legge » e dopo le parole: « entro il 31 ottobre 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « del Presidente del Consiglio » sono inserite le seguenti: « dei ministri »;

alla rubrica, le parole: « della quota Irpef dell'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « producono effetti, con riferimento » sono sostituite dalle

seguenti: « producono effetti con riferimento »;

alla rubrica, le parole: « della quota Irpef dell'otto per mille » sono sostituite dalle seguenti: « della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera b), le parole: « 10-ter, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « , 10-ter, comma 2, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « del Ministero della salute. » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero della salute »;

al secondo periodo, le parole: « dall'articolo 32, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 32, primo comma, ».

All'articolo 10:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « è fatto salvo » sono sostituite dalle seguenti: « continua ad applicarsi »;

al terzo periodo, le parole: « del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « del Piano nazionale di ripresa e resilienza » e dopo le parole: « decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ».

All'articolo 11:

al comma 2, le parole: « , dell'articolo 1, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2013, n. 147 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».